



# COMUNE DI NUCETTO

PROVINCIA DI CUNEO



N. 10

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU.

L'anno duemilaventuno, addì trentuno del mese di marzo, alle ore 20:00 nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in sessione Ordinaria di Prima convocazione in seduta pubblica.

All'appello sono risultati:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
DHO Enzo - Sindaco	Sindaco	X	
PRATO Veronica - Vice Sindaco	Vice Sindaco	X	
NICOLINO Pietro Lorenzo - Consigliere	Consigliere	X	
GAZZANO Alessandro - Consigliere	Consigliere	X	
CARAZZONE Alex - Consigliere	Consigliere	X	
PATRONE Leo - Consigliere	Consigliere	X	
FRESIA Angelo - Consigliere	Consigliere	X	
GENTA Paolo - Consigliere	Consigliere	X	
MASSERA Cristina - Consigliere	Consigliere		X
GAZZANO Ivan - Consigliere	Consigliere	X	
Totale Pres. Ass.		9	1

Con l'intervento e l'opera del dott. MARIANI Paolo, Segretario Comunale, il Signor DHO Enzo, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Premesso che:

- l'art. 1, comma 738 della Legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima Legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della Legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

**Vista** la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 13.7.2020 con la quale veniva approvato il Regolamento per la nuova Imposta comunale propria (IMU):

**Vista** la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 13.7.2020 con la quale venivano determinate le aliquote IMU per l'anno 2020;

**Considerato** che la Legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento ed il Comune, con Deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557](#), è pari allo 0,1 per cento ed i Comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i Comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento ed i Comuni, con Deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, ed i Comuni, con Deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento ed i Comuni, con Deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei [commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), i Comuni, con espressa Deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del

tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al [comma 677 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al [comma 28 dell'articolo 1 della Legge n. 208 del 2015](#). I Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

**Visto:**

- il comma 756 della Legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della Legge n. 160 del 2019 che prevede che la Deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il Decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della Deliberazione stessa ed in assenza del quale la Deliberazione è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle Finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal Decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del Decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la Deliberazione di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle Finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della Deliberazione priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del Decreto di cui al citato comma 756;

**Considerato** che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 4 per mille
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari allo zero per mille
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1 per mille
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 9,60 per mille
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 9,60;
- 6) terreni agricoli: esenti in quanto Comune montano (Circolare del 14/06/1993 n. 9 - Min. Finanze - Dip. Entrate Fiscalità Locale Serv. I)
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 9,60 per mille

**Visto** l'art. 106 del Decreto Legge 18 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha previsto, per l'esercizio 2021, che il termine per la Deliberazione del Bilancio di previsione di cui al citato articolo 151, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021, poi ulteriormente prorogato al 31 marzo 2021 con il D. M. del 13.01.2021 e successivamente rinviato al 30 aprile 2021 con il D. L. 22.03.2021 n. 41 art. 30 comma 4;

**Acquisito** il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Con votazione unanime, favorevole e palese,

### **DELIBERA**

1. Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2021:
  - 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 4 per mille
  - 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari allo zero per mille
  - 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1 per mille
  - 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 9,60 per mille
  - 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 9,60
  - 6) terreni agricoli: esenti in quanto Comune montano (Circolare del 14/06/1993 n. 9 - Min. Finanze - Dip. Entrate Fiscalità Locale Serv. I)
  - 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 9,60 per mille
2. Di dare atto che la presente Deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021.
3. Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della Legge n. 160 del 2019, la presente Deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto ad inserire la Deliberazione entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2021, si applicano le aliquote ed i Regolamenti vigenti nell'anno precedente.



# Comune di Nucetto

PROVINCIA DI CUNEO

## Delibera Consiglio Comunale N.10 del 31/03/2021

### Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU.

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), Legge n. 213 del 7 dicembre 2012:

"1. Su ogni proposta di Deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del Responsabile del Servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella Deliberazione.

2. Nel caso in cui l'Ente non abbia i Responsabili dei Servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'Ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della Deliberazione."

sulla proposta di Deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al presente prospetto:


#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

FAVOREVOLE

SFAVOREVOLE così come indicato nel corpo della Deliberazione

Li, 31.03.2021

  
Il Responsabile

#### IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA:

Comportando l'atto in esame, impegno di spesa o diminuzione di entrata, e nel dettaglio:

- in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D. Lgs. 126/2014 come segue:

Anno di registrazione		Anno di imputazione	
Anno	Importo totale	Anno	Importo annuo

- di imputare la somma complessiva come sotto indicato del bilancio di previsione 2021/2023, rispettivamente come segue:

Bilancio	Missione	Titolo	Programma	Codice P.C.F.	Cap.	Importo

Per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere:

FAVOREVOLE

SFAVOREVOLE in quanto \_\_\_\_\_


Li,

Il Responsabile

Data della seduta  
31.03.2021

Determinazione  
APPROVATO

Verbalizzante  
SEGRETARIO COMUNALE





Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
F.to : DHO Enzo

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to : dott. MARIANI Paolo

Per copia conforme all'originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo.

Nucetto, li 07/04/2021



IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. MARIANI Paolo

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(art. 124, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Certifico io Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno 07/04/2021 all'Albo Pretorio on line ove rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Nucetto, li 07/04/2021

Il Segretario Comunale  
F.to dott. MARIANI Paolo

Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 3 del D. Lgs. 18.08.00, n. 267 in data 18.04.2021

Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 4 del D. Lgs. 18.08.00, n. 267 in data \_\_\_\_\_



IL SEGRETARIO  
dott. MARIANI Paolo